

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1958

Regime tributario per le associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Nello scorcio della precedente legislatura avevo presentato un disegno di legge sul regime tributario concernente le associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni.

Ritengo doveroso ed urgente ripresentare il medesimo progetto per i seguenti motivi.

Il bestiame allevato è notevolmente cresciuto in questi ultimi anni non solo nella Italia settentrionale, ma anche nel Mezzogiorno e nelle Isole. A tale aumento ha concorso l'azione che hanno svolta gli Enti di riforma fondiaria allo scopo di realizzare una migliore valorizzazione della terra e del patrimonio zootecnico nazionale.

L'aumento del patrimonio zootecnico ha determinato un correlativo incremento delle costituzioni di nuove associazioni mutue agrarie che provvedono all'assicurazione del bestiame con sensibile economia per gli allevatori, quasi tutti coltivatori diretti, rispetto a qualsiasi altra forma assicurativa.

Lo Stato ha compiuto e continua a compiere ogni sforzo per incrementare e migliorare il patrimonio zootecnico nazionale, sia perchè esso è il presupposto di una raziona-

le e più redditizia coltivazione dei terreni a colture cerealicole, sia perchè l'aumento degli allevamenti bovini riduce, se non elimina del tutto, la necessità di ricorrere all'estero per l'approvvigionamento delle carni destinate al consumo, con notevole risparmio di valute pregiate. L'azione dello Stato, perciò, intesa ad incitare gli agricoltori ad aumentare l'allevamento di bestiame, determina un notevole beneficio anche per la pubblica finanza.

Prescindendo da tali considerazioni, alcune disposizioni della vigente legislazione sulle associazioni di mutua assicurazione e sulle federazioni di mutue agrarie, hanno bisogno di essere urgentemente rivedute ed aggiornate in relazione al reale valore di acquisto della nostra moneta ed all'elevato prezzo del bestiame. L'articolo 44 della tabella allegato B alla vigente legge del bollo, concede l'esenzione dall'imposta alle dette associazioni e federazioni a condizione che i rischi da esse assunti per ciascun ramo di assicurazioni, non superino lire 10.000.000. Ma l'alto prezzo raggiunto dai bovini anche da carne rende praticamente inoperante la norma agevolativa, a meno che non si riduca notevolmente, fino a diventare insigni-

ficante, l'attività assicurativa delle mutue, che vogliono beneficiare delle agevolazioni tributarie, dato che il limite di 10 milioni è ormai irrisorio.

Con l'articolo 1 del disegno di legge perciò, si propone che tale limite venga elevato a 500 milioni per le mutue e ad un miliardo per le loro federazioni o casse di riassicurazione. Questi importi in pratica possono essere superati da non poche mutue e da qualche federazione per il fatto che l'assicurazione — limitata per le mutue agrarie al solo bestiame — raggiunge ormai importi ragguardevoli.

Con gli articoli 2 e 3 si mira a mettere sullo stesso piano tributario, agli effetti delle tasse sulle assicurazioni, le mutue e relative federazioni operanti in Sardegna e quelle che svolgono la medesima attività nel rimanente territorio nazionale.

Il disagio dei piccoli allevatori di bestiame, che sono proprio quelli che ricorrono all'assicurazione mutua, si verifica ormai in tutto il territorio nazionale, sicchè non esiste più il motivo che originariamente determinò un trattamento speciale di favore per le mutue operanti in Sardegna, favore che era stato concesso nella considerazione che in questa nobile Regione occorreva invogliare i piccoli allevatori ad associarsi per garantirsi contro i rischi della mortalità e delle malattie del bestiame ed in particolare del bestiame ovino. Sta di fatto che ormai i piccoli e medi allevatori di ogni parte d'Italia, tutti coltivatori diretti e quasi tutti manuali lavoratori della terra, devono essere incoraggiati a premunirsi contro i rischi cui va incontro il bestiame da essi allevato, ricorrendo alla organizzazione mutualistica.

L'abrogazione dell'articolo 7 della tariffa allegato A e la estensione del trattamento di esenzione previsto dall'articolo 5 della tabella allegato C alla legge tributaria sulle

assicurazioni a tutte le mutue operanti nel territorio nazionale non ridurranno notevolmente i proventi dell'Erario, perchè modesto è nel complesso il gettito del tributo che verrà soppresso, mentre determinerà un notevole risparmio di spese per le mutue che, per provvedere ai documenti ed ai versamenti relativi alle assicurazioni, debbono ora crearsi una particolare organizzazione contabile.

L'estensione, perciò, della esenzione dalle tasse sulle assicurazioni a tutte le mutue bestiame, mentre non costituisce una grave perdita per l'Erario, rappresenta invece un notevole beneficio per le mutue che potranno operare senza o quasi senza dipendenti, poichè è poco costosa la tenuta della contabilità e delle scritture contabili e sociali, affidata normalmente ad un segretario che presta presso la mutua il proprio lavoro saltuariamente ed in genere nelle ore serali.

Il provvedimento, peraltro, avrebbe anche effetto psicologico quanto mai favorevole perchè darebbe una ulteriore conferma della particolare considerazione con la quale la Repubblica intende potenziare e tutelare i piccoli e medi agricoltori, che sono anche nella massima parte allevatori ciascuno di pochi capi di bestiame.

Il provvedimento sarebbe inoltre di incitamento per la costituzione di nuove mutue, che svolgono una funzione utilissima sia perchè la mutualità sviluppa ed affina lo spirito associativo, sia e specialmente perchè l'azione delle mutue non si limita al risarcimento dei danni derivanti da mortalità, malattia o infortunio del bestiame, ma concorre al miglioramento della razza specialmente bovina.

Per i motivi sopra indicati si confida che il disegno di legge avrà favorevole accoglienza e sarà approvato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 44 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:

«Atti costitutivi e modificativi di associazioni agrarie di mutua assicurazione e federazioni di mutue agrarie, atti di recesso e di ammissione degli associati, nonché atti e scritti relativi alle operazioni da esse compiute nel decennio dall'atto di fondazione semprechè i detti enti, per disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, non possano assumere rischi: le associazioni mutue per una somma superiore a cinquecento milioni di lire e le federazioni di mutue per una somma superiore ad un miliardo di lire per ciascun ramo assicurativo».

Il secondo comma della nota marginale al detto articolo 44 è modificato nel modo seguente:

«Quando gli enti controindicati assumano anche in violazione alle norme statutarie rischi superiori rispettivamente: le mutue a lire 500 milioni e le loro federazioni a lire un miliardo, la esenzione cessa con effetto dal giorno in cui sono stati superati i detti limiti».

Art. 2.

L'articolo 7 della tariffa allegato *A* al decreto legge sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281, è abrogato.

Art. 3.

L'articolo 5 della tabella allegato *C* al decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3281, è sostituito col seguente:

«Le operazioni delle associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame e delle federazioni dalle medesime costituite, sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni».